



## TRIBUNALE DI CREMONA

N. 7/2021 R.G. C.P.

### DECRETO

ex art. 161 c. 6 l. fall.

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice relatore-estensore

Letto il ricorso *ex art. 160 e 161 co. 6° l.f.* con cui la società FONDO CHIUSO S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 02171220177), ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda;

ritenuta la propria competenza territoriale *ex artt. 9 e 161 l.f.*;

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo la ricorrente allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori e comprovato i poteri *ex art. 152 l.f.* in capo all'amministratore unico;

preso atto del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f. (v. bilanci);

ritenuto che non appaiono date condizioni ostative alla concessione del termine di 120 gg richiesto, da calcolarsi con decorrenza dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese in coerenza con la previsione legislativa dell'art. 168 l.f.;

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, sul conto economico della attività;

ritenuto pertanto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6°, l.f., il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

**fissa**

**ex art. 161 co. 6° l.f., termine di giorni 120 decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l.f.;**

**pone**

**a carico della ricorrente, quale obbligo informativo ex art. 161 comma 8° l.f., quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;**

**pone**

**a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;**

**avverte**

**la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione ex art. 163 l.f. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;**

**avverte**

**altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;**

**nomina**

**il commissario giudiziale nella persona del dott. Paolo Stella Manfredini, di Cremona, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;**

Si comunichi alla ricorrente, al P.M, al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Cremona, 01/12/2021

Il Giudice estensore  
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente  
dott. Adriano De Lellis